









# Tabelle retributive in vigore 01/04/2023

Livello	Minimo	Terzo elemento	Anticipazione	Totale
Quadri	2.697,78	2,07	52,08	2.751,93
1	2.246,01	2,07	46,92	2.295,00
2	2.010,37	2,07	40,58	2.053,02
3	1.791,04	2,07	34,69	1.827,80
4	1.616,68	2,07	30,00	1.648,75
5	1.508,94	2,07	27,10	1.538,11
6	1.405,89	2,07	24,33	1.432,29
7	1.281,32	2,07	20,83	1.304,22
Operatori di vendita 1	1.561,28		28,32	1.589,60
Operatori di vendita 2	1.390,30		23,78	1.390,30

# Nota valida dal 01/4/2023

## Anticipazioni - Accordo 29 dicembre 2022

L'accordo 29 dicembre 2022 ha definito, a decorrere dal 1° aprile 2023, gli importi riportati in tabella come Anticipazioni come incremento della paga base a titolo di acconti assorbibili di futuri aumenti contrattuali.

## Minimi

Per i quadri l'importo è comprensivo dell'indennità di funzione, pari a € 260,77; per il liv. 7 l'importo è comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione pari a € 5,16.

## Terzo elemento provinciale

Il terzo elemento riportato in tabella deve essere sostituito con gli importi stabiliti a livello provinciale per i quali si rinvia al ccnl. In assenza di determinazione a livello provinciale sono dovuti € 2,07.

E.BI.TE.N.
Via Olivetti, 7 – 26013 Crema (CR)
C.F. 91032910191 - P.I. 01675380198
Tel: 0373 476054 – <u>info@ebiten.it</u> – <u>www.ebiten.it</u>











## Contratti di sostegno all'occupazione a tempo determinato

E' possibile assumere categorie di soggetti svantaggiati - individuate dal ccnl - con contratto a tempo determinato per un massimo di 12 mesi.

Il livello di inquadramento professionale e il trattamento economico sono, per i primi 6 mesi, di due livelli inferiore e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto al livello indicato nel contratto di assunzione. Per il livello 6 la retribuzione è quella del livello 7 per i primi 6 mesi e quello di inquadramento finale per i mesi successivi.

# Contratto di primo ingresso (CPI) e Contratto di reimpiego (CR) e Contratto di sviluppo occupazionale (CSO)

Con l'accordo 19 dicembre 2018 le parti hanno stabilito di eliminare i contratti di cui in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Rimane in vigore la disciplina solo per i rapporti in forza al 19 dicembre 2018.

## Operatori di vendita

La retribuzione di fatto è costituita dalla media mensile dei guadagni globali percepiti nei 12 mesi precedenti l'ultima liquidazione periodica (ovvero nel minor periodo di servizio prestato)

## Nota settore

# Aumenti periodici di anzianità

Sono previsti 10 scatti triennali.

L'importo unitario di uno scatto è stabilito nelle seguenti misure:

Liv.	Importi
Q	25,46
1	24,84
2	22,83
3	21,95
4	20,66
5	20,30
6	19,73
7	19,47











Gli scatti sono riconosciuti anche ai lavoratori apprendisti stabiliti per il livello di inquadramento di destinazione fin dal momento dell'instaurazione del rapporto.

Gli scatti di anzianità maturati sino all'applicazione del nuovo contratto sono esposti in una unica voce denominata "Scatti di anzianità pregressi congelati".

#### E.d.r. - Mancata adesione alla bilateralità

Dal 1° luglio 2013 l'azienda che ometta il versamento delle quote per la bilateralità è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% (0,30% dal 1° agosto 2013) di paga base e contingenza.

L'accordo 26 novembre 2014 ha previsto, per le imprese non aderenti al sistema della bilateralità, la corresponsione mensile a ciascun lavoratore di un elemento retributivo aggiuntivo pari a € 30,00 lordi per 14 mensilità.

## E.d.r. - Mancata adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.AS.S)

Dal 1° agosto 2019 l'azienda che ometta il versamento delle quote dovute al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.AS.S) è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16,00 euro per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.

## Mensilità contrattuali

14

#### Divisori

Orario 168 Giornaliero 26

-----

## Inquadramento apprendisti

## **TERZIARIO - Sistema Impresa**

Si riporta la disciplina storica del trattamento economico fissato dai CCNL per gli apprendisti.

## Apprendistato ex D.Lgs. n. 167/2011 (Testo unico sull'apprendistato)

Il Testo Unico sull'apprendistato dà la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al lavoratore con qualificazione corrispondente a quella al cui conseguimento è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.

Inapplicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha optato per il sistema del *sottoinquadramento* definendo la seguente progressione.











La retribuzione, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto.

# Apprendisti assunti dal: 01/07/2013 Apprendistato professionalizzante

Livello di destinazione finale	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di inquadramento
2	0 - 18	4
	19 - 36	3
3	0 - 18	5
	19 - 36	4
4	0 - 18	6
	19 - 36	5
5	0 - 18	7
	19 - 36	5
6	0 - 12	7
	13 - 24	5